

COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

STATUTO

Art. 1

Autonomia Statutaria:

Il Comune di Francavilla Angitola è un Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana. E' un Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

Art. 2

Finalità:

Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e

associati , alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Francavilla Angitola; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale:

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 28 e confina con i Comuni di Filadelfia, Polia, Maierato, Curinga e Pizzo Calabro. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza Solari. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4

Stemma e Gonfalone:

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome e lo stemma di **Torre con Stella**. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO I – ORGANI ELETTIVI

Art. 5

Organi del Comune:

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli inoltre esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 6

Consiglio Comunale:

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Il Consiglio Comunale rappresentando la comunità, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee

programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 6 bis

Presidente del consiglio comunale: Funzioni e Poteri

La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale nominato nella prima seduta del Consiglio tra i consiglieri proclamati eletti. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto. Il Presidente è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso di parità tra più soggetti si va al ballottaggio tra i primi due e in tale votazione sarà eletto Presidente chi avrà riportato più voti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni un Vicepresidente nominato contestualmente al Presidente tra i consiglieri comunali eletti. Per l'elezione del Vicepresidente valgono le stesse modalità di votazione adottate per il Presidente.

Il presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione lavori del Consiglio Comunale. Egli è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente di ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Egli ha la facoltà di sospendere o sciogliere in qualsiasi momento la seduta facendo ciò risultare dal processo verbale.

In particolare il Presidente del Consiglio:

- a) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè di competenza consiliare;
- b) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai

singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

- c) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'assemblea, del Sindaco e della Giunta, dei singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- d) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite;
- e) realizza col Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'Ente è responsabile.

Per ogni altra funzione non prevista si rinvia alle leggi vigenti e all'adozione del regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 7

Sessione e convocazione:

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Comunale procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri, e ove taluni di essi non siano convalidabili, procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. La convalida riguarda anche il Sindaco e, ove questi non sia convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale. Entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuto insediamento, sono presentati da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo. Il documento contenente le predette linee programmatiche viene depositato dal Sindaco presso l'ufficio di Segreteria per giorni 10 affinché ogni assessore o consigliere comunale possa presentare emendamenti. Trascorso tale termine il Sindaco convoca la Giunta per l'illustrazione delle medesime. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza; è considerata sessione ordinaria quella nella quale vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti il Bilancio di Previsione e il Rendiconto della Gestione. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte e il quorum per la validità delle sedute fermo restando, in tal caso, la presenza minima, in prima e seconda convocazione, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (senza computare il Sindaco). Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste, purchè di competenza consiliare, quando lo richieda, decorsi n° 2 anni dalla elezione del Sindaco, un capogruppo consiliare per la verifica di cui all'art. 34 punto 2 bis, legge n° 142/90.

Art. 7 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi:

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita

collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 8

Commissioni:

Il Consiglio Comunale potrà istituire nel proprio seno, con apposito regolamento, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, garantendo in tali casi la Presidenza alle opposizioni.

Art. 9

Consiglieri:

Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate

dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e a parità di voti dal più anziano di età. Oltre ai casi previsti dalla legge si decade dalla carica di consigliere comunale a seguito di 3 assenze consecutive e ingiustificate. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale dopo la notifica all'interessato della proposta di decadenza. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Il Consigliere entro venti giorni dalla ricezione ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza. Scaduto il termine, prima di decidere il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Sindaco dovrà, entro 10 giorni, notificare all'interessato la decisione del Consiglio.

Art. 10

Diritti e doveri dei Consiglieri:

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 11

Gruppi Consiliari:

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del

Capogruppo. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12

Giunta Comunale:

La Giunta è l'organo di impulso e collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 13

Composizione:

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n° 6 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche n° 2 assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in

possesto di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 14

Nomina:

Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 15

Competenze:

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuita al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi. La

Giunta opera in modo collegiale, è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16

Deliberazioni degli Organi Collegiali:

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Sindaco:

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle

verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il Sindaco nomina la Giunta dando comunicazione al Consiglio dei nominativi nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 18

Attribuzioni di Amministrazione:

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con

- tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- convoca i comizi per i referendum;
 - adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
 - nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
 - conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione di Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 19

Attribuzioni di Vigilanza:

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sulla intera attività del Comune. Il Sindaco ha il potere di informazione sulle situazioni di pericolo per calamità attribuiti al Prefetto.

Art. 20

Attribuzioni di Organizzazione:

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale dandone adeguata informativa ai consiglieri comunali, ne dispone la convocazione e la presiede;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21

Vicesindaco:

Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 22

Mozione di sfiducia:

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del medesimo. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai

sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 23

Partecipazione popolare:

Il Comune promuove e tutela la partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. Il Consiglio Comunale

predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere, nell'ambito dei principi della legge n° 241/90, i diritti e le prerogative previste dal presente statuto.

Art. 24

Associazionismo:

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunica la Sede e il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione e dalle norme vigenti e dallo Statuto. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 25

Contributi alle Associazioni:

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le

associazioni pari opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 26

Volontariato:

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civica e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 27

Petizioni:

Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 15 giorni la assegna in esame all'Organo competente, che procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella medesima. In tal caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato e pubblicizzato. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. Se il termine non viene rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio.

Art. 28

Proposte:

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi, trasmette la proposta all'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni sono pubblicate sugli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 29

Istanze:

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti della attività amministrativa. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 30

Referendum:

E' prevista la possibilità di indire referendum consultivi su materie di

esclusiva competenza comunale. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- 20% del corpo elettorale;
- il Consiglio Comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, di strumenti urbanistici, di programmazione opere pubbliche e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo triennio.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa consultazione. Non si procede ai suddetti adempimenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali.

Art. 31

Accesso agli atti:

Ogni cittadino ha libero accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Il regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 32

Diritto di informazione:

Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene di norma mediante affissione in apposito spazio nell'atrio del palazzo comunale. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 33

Interventi nel procedimento amministrativo:

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate. Il regolamento sul procedimento amministrativo dovrà fissare tempi e modalità di attuazione relativi.

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

A ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Nel caso l'atto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o documenti.

I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi nel merito.

Nei due casi sopra esposti e sempre che siano state osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 34

Obiettivi dell'attività amministrativa:

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità delle procedure. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di

attuazione. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO III – DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Difensore Civico: Nomina, incompatibilità e decadenza:

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella della nomina della Giunta. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giurico-amministrativa. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere nominato difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, del CO.RE.CO., i membri di partiti politici, i ministri del culto;
- i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Egli può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta motivatamente a maggioranza assoluta dei consiglieri. In ipotesi di surroga, revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere. Nell'atto di nomina viene stabilito il compenso forfettario spettante annualmente al difensore civico.

Art.36

Funzioni del Difensore Civico:

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Egli deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Egli deve

inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati. Può invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente in contenuto. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, delle commissioni concorsuali, delle aste pubbliche, licitazioni private o appalti-concorso. Entro il mese di marzo, di ogni anno il Difensore Civico presenta la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate, formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Nella relazione egli può indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. Tutte le volte che, ne ravvisa l'opportunità egli può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale. Della predetta relazione deve essere data informativa ai Consiglieri Comunali.

TITOLO IV: - SERVIZI

Art. 37

Servizi pubblici comunali:

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione all'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- a mezzo convenzioni, concorsi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

Art. 38

Aziende speciali:

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione. Il Presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Direttore è assunto per pubblico concorso e il collegio dei revisori è nominato dal consiglio comunale, che approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali esercitando la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 39

Istituzioni:

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale. I suoi organi sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 40

Società per azioni o a responsabilità limitata:

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V: - FORME COLLABORATIVE**Art. 41****Convenzioni:**

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di Uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 42**Consorzi:**

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati negli Albi Pretori degli Enti contraenti. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio

con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 43

Accordi di Programma:

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di gare, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo di programma viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27 legge n° 142/90 modificato dall'art. 17 comma 9 legge n° 127/97. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 44

Unione dei Comuni:

Le unioni dei comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Le unioni sono regolate dallo Statuto che prevede comunque che il Presidente sia un Sindaco, che i componenti gli organi siano assessori o consiglieri, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e ad essa compete il gettito di tasse, tariffe e contributi sui

servizi dalla stessa gestiti.

TITOLO VI: - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 45

Principi strutturali e organizzativi:

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli Uffici;
- analisi di individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

Art. 46

Organizzazione Uffici e Personale:

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e servizi sulla base della distinzione tra funzione politica attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. I servizi e gli uffici gravano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione

amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme per il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi Amministrativi. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente coi fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa. L'Organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 47

Direttore Generale:

L'Ente può stipulare con altri Comuni una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale. Complessivamente la popolazione dei Comuni convenzionati deve essere pari ad almeno 15.000 abitanti. Nell'ipotesi predetta i criteri per la nomina di direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina. La competenza a deliberare spetta al Consiglio. Quando invece il direttore non sia stato nominato le relative funzioni possono essere assegnate dal Sindaco con proprio atto al Segretario Comunale. In tal caso al Segretario Comunale spetta un'indennità di direzione, tenendo conto delle norme contrattuali vigenti. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; sovrintende alla gestione

dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi; predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta; organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi adottando le sanzioni in armonia con le previsioni contrattuali; adotta le misure per l'analisi e valutazione dei costi dei singoli Uffici.

Art. 48

Responsabili degli Uffici e Servizi:

I responsabili degli uffici e servizi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico. Essi sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco che gli attribuisce le funzioni dirigenziali tenendo conto di alcuni criteri generali quali: requisiti culturali, attitudinali e capacità professionali, provata esperienza, efficienza resa al servizio, risultati conseguiti, disponibilità risorse finanziarie, complessità struttura. Ai responsabili dei servizi compete l'indennità di posizione e di risultato nei limiti previsti dal contratto di lavoro. La graduazione del valore della retribuzione di posizione è stabilita nel provvedimento sindacale tenendo conto del grado di responsabilità funzionali e gestionali in relazione alle potenzialità organizzative della struttura cui i responsabili sono preposti, nonché delle risorse economiche di Bilancio, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie in sede di contrattazione decentrata. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei criteri generali e parametri gestionali stabiliti dal nucleo di valutazione istituito ai sensi del D.L.vo n°
33

77/95 e dal piano dettagliato obiettivi redatto ai sensi del medesimo decreto n° 77/95 e successive modifiche. I responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, rilasciano concessioni, autorizzazioni o certificazioni, presiedono le commissioni di gara o concorso, rispondono nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento dei compiti loro assegnati. Essi sono tenuti ad esprimere i pareri sulle proposte di delibera che non siano meri atti di indirizzo o che abbiano conseguenze finanziarie. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione:

Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge può, al di fuori della dotazione organica, stipulare contratto a tempo determinato per personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali, sia di esperienze professionali svolte nel settore oggetto del conferimento. Non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto. Nel caso di vacanza di posto o per altri gravi motivi il Sindaco può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi della legge n° 127/97. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto

di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 50

Segretario Comunale:

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio di segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Egli partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 51

Vice Segretario Comunale:

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario

Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea. Egli collabora col Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII: - CONTROLLO INTERNO

Art. 52

Attività finanziaria del Comune:

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio di previsione redatto in termini di competenza e deliberato, entro il 31 dicembre, dal consiglio comunale, osservando i principi di unità, universalità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora nei termini fissati dal D. L.vo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento come segue:

Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 2 d.l.vo n. 267/2000.

Il Commissario va scelto tra il difensore civico comunale, segretari comunali o dirigenti amministrativi in quiescenza, avvocati o dottori commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli altri enti locali.

Per l'espletamento di detto incarico verrà corrisposto un compenso forfettario fissato dalla Giunta nell'atto di nomina.

Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario

Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.

Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi 5 giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvarlo informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 comma 2 D.L.vo n. 267/2000.

Art. 53

Attività contrattuale:

Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni. La stipulazione

dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio indicante il fine che con il contratto si intende perseguire l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 54

Revisore dei Conti:

E' eletto dal Consiglio Comunale, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. Egli collabora col Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio. Fa parte del nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi, risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 55

Controllo di Gestione:

Per definire in maniera compiuta il sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità della

gestione, soprattutto in rapporto di risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

TITOLO VIII : - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56

Statuto:

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. E' ammessa l'iniziativa di almeno 500 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 57

Regolamenti:

Il Comune emana Regolamenti:

- nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle altre materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa delibera, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 58

Norme transitorie e finali:

La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di esercizio delle relative funzioni enuncia i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Lo Statuto e le modifiche sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissi all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell'Interno. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune. I regolamenti si debbono attenere ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto.